

Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**
condirettore **Mario D'Andria**
LII - luglio/agosto 2012, n° 07/08

7/8

20
12

| **estratto**

L'INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTICHE NEL PROCESSO
PENALE: PERSONE OFFESE
E NON PARTI CIVILI

di **Novelio Furin e Emanuela Sbabo**



GIUFFRÈ EDITORE

| 985 L'INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE NEL PROCESSO PENALE: PERSONE OFFESE E NON PARTI CIVILI

Intervention of environmentalist associations in criminal proceedings: plaintiffs and no-plaintiffs

Gli Autori si chiedono quale sia il ruolo da riconoscersi alle associazioni ambientaliste nei processi penali relativi ai reati contro l'ambiente. Preso atto del diverso orientamento sul punto adottato dalla giurisprudenza, secondo cui gli enti in questione sono legittimati a costituirsi parte civile ogniqualvolta essi abbiano assunto come scopo specifico della propria esistenza ed operatività la tutela dell'ambiente e dalla dottrina ove invece prevale nettamente l'opinione contraria, sarebbe infatti auspicabile un ripensamento legislativo in materia, riconoscendo in favore di tali enti la possibilità di un intervento nel processo non subordinato al consenso della persona offesa o alla revocabilità del consenso già accordato. Ciò allo scopo di affermare nel processo penale il principio pluralistico e una adeguata tutela degli interessi diffusi, senza forzatamente ammettere la legittimazione alla costituzione di parte civile.

The authors investigate the role of environmentalist associations in criminal proceedings related to crimes against the environment. There is some controversy regarding Court decisions, according to which public organizations in question may legitimately sue for damages in criminal prosecution whenever public environmental interests are in conflict with prevailing opposition. A further examination of the pertinent legislation is desirable since these organizations can either intervene on their own behalf in proceedings irrespective of the victims' consent or withdraw their previously agreed consent. The latter would confirm the pluralistic principle and adequate protection of extensive interests in criminal proceedings without forcibly admitting the legitimacy of the plaintiff.

Sommario 1. Introduzione. — 2. La tesi favorevole alla costituzione di parte civile. — 3. La tesi intermedia: l'associazione come parte civile priva del diritto a chiedere il risarcimento del danno ambientale. — 4. La tesi secondo cui l'ente può intervenire nel processo penale con le forme dell'art. 91 c.p.p. — 5. L'adesione alla tesi che nega la legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile. — 6. Considerazioni critiche sull'istituto dell'intervento di enti e associazioni. — 7. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE

La problematica della legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni di protezione ambientale è oggetto di un dibattito che vede divise da decenni dottrina e giurisprudenza ⁽¹⁾.

di

Novelio Furin

e di

Emanuela Sbabo

—

Avvocati

⁽¹⁾ Per un *excursus* storico si vedano: DE VITA, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, p. 838; GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile*

nel processo penale, in *Foro ambr.*, 2003, p. 169; MENDOZA-QUARTO, *La legittimazione delle associazioni ambientaliste nei giudizi per danno ambientale*, in *questa rivista*, 1992, p. 801; AMODIO, *L'azione penale delle*

La questione si è imposta all'attenzione degli addetti ai lavori attorno agli anni settanta, quando da più parti si è sostenuto che lo sviluppo economico e industriale stava comportando uno sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e un potenziale danno al bene dell'ambiente ⁽²⁾.

Le associazioni ambientaliste hanno iniziato, così, a rivendicare un loro ruolo processuale, al fine di farsi portavoce, anche in sede giudiziaria, degli interessi che erano chiamate a rappresentare ⁽³⁾.

Si tratta di interessi c.d. diffusi, ovvero "senza struttura", la cui titolarità è frammentata in capo ad una pluralità indefinita di soggetti, individuati non singolarmente ma in quanto membri del corpo sociale ⁽⁴⁾.

Le ragioni del ritardo nell'affermarsi di questi diritti sul piano processuale sono essenzialmente due. La prima va ricercata, secondo taluno, nella posizione di antagonismo in cui essi si pongono, oggi come allora, rispetto agli interessi dei gruppi economici ed industriali dominanti; circostanza, questa, che ha contribuito a creare un clima ostile alla presa in carico, anche sul piano politico, di queste rivendicazioni sociali ⁽⁵⁾. La seconda è legata alla difficoltà di individuare un referente soggettivo in capo al quale l'interesse diffuso si consolidasse e trovasse rappresentanza dinnanzi a istituzioni e giudici ⁽⁶⁾.

Questo, almeno, fino a quando questi interessi non hanno iniziato a "condensarsi" in capo a gruppi sociali sorti proprio al fine di dare voce a questi "nuovi" diritti di libertà ⁽⁷⁾.

— — —
associazioni dei consumatori per la repressione delle frodi alimentari, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1974, p. 515; TONINI, *L'intervento di sindacati ed associazioni nel processo penale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 1408.

⁽²⁾ BOLOGNINI, *La natura (anche) non patrimoniale del danno ambientale e il problema della legittimazione attiva*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, p. 1841.

Il problema della tutela dell'ambiente si è imposto tardi anche all'attenzione del legislatore.

Prima degli anni settanta, infatti, gli interventi normativi erano meramente settoriali, rivolti non all'ambiente nel suo complesso, bensì alle singole risorse che lo costituivano.

Con l'emergere della questione ambientale, dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di individuare nella Carta costituzionale delle norme che consentissero di attribuire al bene dell'ambiente rango primario fra i valori dell'ordinamento.

Bisognerà attendere la legge n. 349 del 1986 affinché si abbia un primo intervento normativo che consideri l'ambiente secondo un approccio globale e il danno ambientale come un pregiudizio alla collettività nel suo complesso.

⁽³⁾ L'esigenza di garantire la partecipazione al processo degli enti collettivi si è posta anche per i sindacati e, più in generale, per ogni associazione sorta con finalità di protezione di interessi superindividuali. Si pensi, a mero titolo di esempio, a

diritti come quello alla salute, alla tutela del patrimonio storico e artistico, alla sicurezza sul lavoro, ecc...

⁽⁴⁾ Per la nozione di interesse diffuso v. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 432; NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, c. 8.

⁽⁵⁾ DE VITA, *La tutela*, cit., p. 838; trattandosi di interessi diffusi, e dunque privi di un ritorno in termini elettorali, oltre che confliggenti con quelli della grande industria, enti ed associazioni faticarono a trovare un referente pubblico che desse una risposta a queste spinte partecipative.

⁽⁶⁾ DE VITA, *La tutela*, cit., p. 845.

⁽⁷⁾ DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 432 ss. Nasce, così, la categoria dell'interesse collettivo, il quale si differenzia rispetto a quella dell'interesse diffuso in ragione del diverso grado di aggregazione del gruppo a cui la situazione giuridica si riferisce.

L'interesse collettivo assume così la veste di un interesse di categoria, imputabile a gruppi e associazioni che se ne fanno portatori, e azionabile in giudizio attraverso strumenti che consentano a tali gruppi e associazioni di partecipare al processo.

Le prime risposte alle istanze partecipative degli enti provennero dal potere giudiziario, che iniziò ad ammettere la costituzione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale⁽⁸⁾.

La decisione di fare ricorso all'istituto della parte civile rappresentava, quantomeno in questa fase iniziale, una scelta pressoché obbligata. Ciò in quanto il codice del 1930 non disciplinava altri istituti per dare spazio ad accusatori privati in sede penale.

In ordine di tempo, i primi ad ammettere la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste furono i giudici di merito⁽⁹⁾.

Un atteggiamento più cauto venne mantenuto, almeno inizialmente, dalla giurisprudenza di legittimità, salvo poi trovare piena conferma anche nelle decisioni del supremo Collegio⁽¹⁰⁾.

Ciò comportò, tuttavia, un uso distorto dell'istituto della parte civile, con il quale si legittimarono all'azione organismi collettivi che, a ben vedere, erano carenti di una pretesa risarcitoria propria, in quanto non risultavano direttamente danneggiati dal fatto di reato⁽¹¹⁾.

Nondimeno, questa linea interpretativa si è andata consolidando anche nel corso dei decenni successivi, incurante delle critiche della dottrina e degli interventi legi-

Sulla distinzione fra interesse diffuso e interesse collettivo, si veda altresì, MACCIONI, *La tutela degli interessi diffusi nel vecchio e nel nuovo codice di procedura penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 97.

⁽⁸⁾ Oltre alle associazioni di protezione ambientale, si legittimarono alla costituzione anche associazioni sindacali, ordini professionali, associazioni a tutela della donna, ecc... Per alcuni commenti della dottrina, si veda: ACCINNI, *Enti "esponenziali", associazioni di categoria dei consumatori e profili di ammissibilità della costituzione di parte civile nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di merito*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1083; AIMONETTO, *Enti per la protezione degli animali tra costituzione di parte civile ed intervento nel processo penale*, in *Giur. it.*, 1993, c. 417 ss.; RE, *Sulla costituzione della parte civile di un sindacato autonomo*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2008, p. 349; BELLOCCHI, *Sulla costituzione di parte civile degli enti esponenziali*, in *Giur. it.*, 2002, c. 2368.

⁽⁹⁾ Venne ammessa, ad esempio, la costituzione di parte civile dei comitati di quartiere nei processi per reati ambientali (Pret. Roma, 5 febbraio 1980, in *Giur. merito*, 1980, p. 865; Pret. Roma, 11 dicembre 1979, in *Riv. pen.*, 1980, p. 354; Pret. Trento, 1° dicembre 1978, in *Foro it.*, 1979, II, c. 234), degli ordini professionali per il reato di abusivo esercizio della professione (Pret. Taranto, 29 dicembre 1989, in *Riv. pen.*, 1990, p. 265; Pret. Bergamo, 15 febbraio 1983, in *Foro it.*, 1983, II, c. 491; Pret. Oderzo, 2 novembre 1977, in *Giur. merito*, 1979, p. 447), delle rappresentanze sindacali (Pret. Torino, 31 ottobre 1981, in *Foro*

it., 1982, II, c. 207), del WWF in procedimenti aventi ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva (Pret. Manduria, 13 ottobre 1981, *ivi*, 1982, II, c. 21), di un'associazione per la salute della donna in relazione al reato di violenza carnale (Trib. Trieste, 24 maggio 1979, *ivi*, 1979, p. 1015).

⁽¹⁰⁾ Accanto a sentenze che ammettono la costituzione degli enti associativi (Sez. III, 12 maggio 1982, n. 5882, in *Giust. pen.*, 1983, II, c. 139; Sez. III, 20 gennaio 1982, n. 2869, *ivi*, 1983, III, c. 219; Sez. III, 14 novembre 1986, n. 544, in *questa rivista*, 1990, I, p. 1284; Sez. III, 2 dicembre 1985, *ivi*, 1987, p. 1200; Sez. III, 14 gennaio 1980, n. 4612, *ivi*, 1981, p. 301; Sez. I, 13 marzo 1986, n. 5987, *ivi*, 1987, p. 1985; Sez. III, 29 marzo 1983, n. 566, *ivi*, 1984, p. 2014), in altre pronunce la Corte di cassazione nega loro tale facoltà, riconoscendoli titolari di un mero interesse diffuso non azionabile in sede giurisdizionale (Sez. III, 21 giugno 1982, n. 7954, *ivi*, 1983, p. 1826; Sez. V, 16 maggio 1980, n. 9411, in *Giust. pen.*, 1981, III, c. 500).

⁽¹¹⁾ MACCIONI, *La tutela degli interessi diffusi*, cit., p. 97. Questo risultato fu reso possibile attraverso due passaggi logici: il primo è rappresentato dalla modifica della concezione tradizionale dell'azione civile, ritenendo che condizione necessaria e sufficiente per il suo esercizio fosse la sussistenza di un mero nesso di causa fra il fatto di reato e il pregiudizio verificatosi nella sfera giuridica del soggetto passivo che aspirava a entrare nel processo penale; il secondo, dalla asserita incorporazione fra l'interesse collettivo e lo scopo dell'ente esponenziale.

slativi che nel frattempo erano intervenuti per regolamentare ruolo e poteri degli enti nel processo penale.

La questione non ha, peraltro, carattere meramente teorico o formale.

Se si considera, infatti, la frequenza con cui vengono formulate le richieste di costituzione di parte civile da parte di enti associativi, capiamo bene come la questione necessiti di essere correttamente inquadrata all'interno delle categorie giuridiche previste dal nostro sistema normativo ⁽¹²⁾, onde evitare quelle forzature interpretative a cui fa ricorso, oggi come allora, la giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità.

Attualmente, il quadro normativo di riferimento per una esatta ricostruzione dei poteri delle associazioni è rappresentato dagli artt. 309, comma 1, e 311, comma 1, del codice dell'ambiente, dagli artt. 91 ss. del codice di rito e dall'art. 18, comma 5, l. n. 349 del 1986.

Il comma 1 dell'art. 309 d.lg. n. 152 del 2006 attribuisce alle associazioni ambientaliste la facoltà di presentare al Ministro dell'ambiente denunce e osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale, o di minaccia imminente di danno ambientale, al fine di sollecitare l'intervento della competente autorità statale.

Esse, inoltre, risultano titolari del potere di intervenire nei processi per danno ambientale, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 5, l. n. 349 del 1986 ⁽¹³⁾.

Un potere analogo è previsto anche dal codice di procedura penale con riferimento alla generalità degli enti e delle associazioni che perseguono finalità di tutela di interessi diffusi lesi dal fatto di reato. A costoro, l'art. 91 attribuisce il potere di intervenire nel processo penale esercitando gli stessi poteri riconosciuti alla persona offesa. Nessun riferimento, dunque, viene fatto ad una eventuale legittimazione delle associazioni di agire per il risarcimento del danno ambientale. Tale facoltà viene espressamente riconosciuta solamente allo Stato, che potrà esercitare l'azione risarcitoria tramite il Ministero dell'ambiente (art. 311 d.lg. n. 152 del 2006) ⁽¹⁴⁾.

Ebbene, alla luce di queste norme, qual è, dunque, il ruolo che va riconosciuto agli enti associativi nel processo penale?

Le tesi contrapposte sono essenzialmente tre.

⁽¹²⁾ Il riferimento va agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.

⁽¹³⁾ PRATI, *Il danno all'ambiente nel T.U. tra interesse diffuso e posizioni soggettive*, in *Ambiente e sviluppo*, 2007, n. 7, p. 578. La natura unitaria attribuita al bene dell'ambiente dalla legge n. 349 del 1986 si rifletteva anche sulla legittimazione ad agire per la tutela dello stesso, riconosciuta allo Stato o all'ente territoriale sul quale insistevano i beni oggetto del fatto lesivo. Alle associazioni ambientaliste, la legge attribuiva meri poteri di denuncia, di intervento in sede civile e penale, di ricorso in sede amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. Si rammenti altresì che l'art. 318 del d.lg. n. 152/2006 ha abrogato l'art. 9, comma 3, del d.lg. n. 267/2000 che autorizzava le associazioni

ambientaliste a proporre le azioni risarcitorie in caso di inerzia degli enti territoriali.

⁽¹⁴⁾ L'art. 311 del d.lg. n. 152 del 2006 è norma di riferimento anche per la definizione di danno ambientale. Vi si legge, infatti, che «chiunque, realizzando un fatto illecito, od omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi un danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte» è obbligato, quando non siano possibili misure di ripristino o di riparazione del danno, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

La prima ritiene che le associazioni ambientaliste possano costituirsi parte civile ogniqualvolta esse abbiano assunto come scopo specifico della propria esistenza e operatività la tutela dell'ambiente, subendo così dall'illecito ambientale una lesione alla personalità del sodalizio.

V'è poi una tesi intermedia la quale, pur ammettendo la legittimazione degli enti a costituirsi parte civile, riconosce loro il solo diritto alla rifusione delle spese processuali. Il risarcimento dei danni, secondo questa posizione, spetta, infatti, in via esclusiva allo Stato.

Da ultimo, un terzo orientamento nega la legittimazione degli enti ad esercitare l'azione risarcitoria, riconoscendo loro il solo potere di intervenire nel processo penale con le forme stabilite agli artt. 91 ss. del codice di rito.

Nelle pagine che seguono cercheremo di individuare, anche sulla scorta del dato normativo, il giusto ruolo da attribuire agli enti nel processo penale: in particolare, se essi siano legittimati a costituirsi parte civile o se, piuttosto, il loro intervento debba essere circoscritto entro i limiti di cui all'art. 91 del codice di rito. Per fare questo muoveremo da una analisi delle principali posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza sul punto, ripercorrendone le argomentazioni e i motivi di critica. Valuteremo, infine, l'adeguatezza dell'istituto dell'intervento a dare il giusto spazio processuale agli enti collettivi, e di quella che potrebbe essere, *de iure condendo*, una più razionale ed efficace regolamentazione della materia.

2. LA TESI FAVOREVOLE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

L'orientamento favorevole alla costituzione di parte civile degli enti è accolto dalla giurisprudenza maggioritaria ⁽¹⁵⁾.

Liter argomentativo che vi fa da sfondo può così riassumersi: 1) quando un ente si costituisce e pone fra i suoi fini istituzionali la tutela della salubrità dell'ambiente, quest'ultimo perde i caratteri dell'interesse diffuso e si puntualizza in una situazione storica concreta e determinata; 2) tale interesse, assunto a scopo dell'ente, diviene elemento costitutivo e parte integrante della personalità del sodalizio; 3) lo scopo di tutela dell'ambiente esprime l'*affectio societatis* di quanti hanno preso a cuore quel dato interesse e lo hanno posto a motivo dell'esistenza stessa dell'associazione; 4) l'offesa allo scopo diventa, pertanto, offesa dell'associazione, in virtù del rapporto di incorpo-

⁽¹⁵⁾ Molto più critica si è dimostrata la dottrina, secondo la quale solo una forzatura interpretativa consente di far conseguire, all'illecito ambientale, una lesione alla personalità del sodalizio. In giurisprudenza, invece, tra le pronunce della Corte di cassazione che hanno accolto questa interpretazione si vedano: Sez. III, 25 maggio 2011, n. 25039, in *www.dirittoegiustizia.it*; Sez. I, 16 giugno 2010, n. 33170, in *Dir. e giur. agr.*, 2011, p. 422; Sez. III, 21 maggio 2008, n. 35393, in *C.E.D. Cass.*, n. 240788; Sez. II, 28 marzo 2007, n. 20681, in *questa rivista*, 2008, p. 2540; Sez. III, 7 aprile 2006, n. 33887, in *Guida dir.*, 2006, n. 43, p. 82; Sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, p. 181; Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 43238, in *questa rivista*, 2004, p. 1711; Sez. III, 1° ottobre 1996, n. 9837, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 590; Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, in *Riv. pen.*, 1996, p. 1210; Sez. III, 2 febbraio 1996, n. 3503, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 1366; Sez. III, 30 giugno 1995, n. 10557, in *questa rivista*, 1996, p. 2319; Sez. III, 15 giugno 1993, *ivi*, 1995, p. 1936; Sez. III, 21 maggio 1983, in *Riv. giur. edil.*, 1994, p. 198; Sez. VI, 1° giugno 1989, *ivi*, 1990, I, p. 807; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Nola, 23 settembre 2004, in *Corr. merito*, 2005, p. 65; Trib. Venezia, 23 luglio 1997, in *Riv. giur. amb.*, 1998, p. 326.

razione fra l'ente e i suoi fini statutari; 5) ogni pregiudizio dell'interesse, e dunque dello scopo dell'ente, determina un danno non patrimoniale a causa della frustrazione e dell'afflizione di quanti si sono costituiti in sodalizio; 6) dall'offesa all'interesse perseguito deriva, pertanto, in modo immediato e diretto, una lesione alla personalità del sodalizio, che spetta al giudice di merito accertare e quantificare anche ai fini del relativo risarcimento del danno ⁽¹⁶⁾.

Nell'ampio panorama giurisprudenziale che accoglie questa tesi, è possibile individuare alcune pronunce in cui vengono maggiormente specificati i requisiti che l'ente deve possedere per potersi costituire parte civile.

Accanto a sentenze che attribuiscono la legittimazione alle sole associazioni riconosciute, altre estendono tale facoltà anche ai gruppi carenti di un riconoscimento formale da parte dello Stato ⁽¹⁷⁾. In altri casi, la Corte di cassazione ha ritenuto necessario accertare se l'interesse che l'associazione pretende di azionare presenti un collegamento concreto ed effettivo con l'ambito territoriale di operatività del sodalizio ⁽¹⁸⁾. Vi sono, infine, delle pronunce in cui la costituzione di parte civile dell'ente viene subordinata al consenso della persona offesa ex art. 91 c.p.p., facendo un'evidente confusione di piani fra istituti processuali che rispondono a logiche e presupposti di operatività affatto diversi ⁽¹⁹⁾.

In sintesi, la tesi in esame "costruisce" in capo all'ente una figura di diritto soggettivo attraverso un procedimento logico che postula l'immedesimazione fra il sodalizio stesso e l'interesse da esso perseguito. Ogni lesione al bene dell'ambiente si traduce, secondo questa ricostruzione, in una lesione della personalità del sodalizio e, in ultima analisi, in un danno ad un diritto soggettivo ⁽²⁰⁾.

Come si è visto, i primi ad accogliere questa impostazione furono i giudici di merito, seguiti nel giro di pochi anni anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

Tale orientamento è rimasto invariato anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 349 del 1986 e del nuovo codice di rito. Questo fu possibile grazie all'affermarsi di una interpretazione estensiva del concetto di "intervento" di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 349 del 1986. Secondo i giudici, infatti, il legislatore avrebbe utilizzato questo termine in senso atecnico, riferendolo tanto al rito civile, quanto a quello penale e amministrativo.

———
⁽¹⁶⁾ MORLACCHINI, *Danno ambientale e costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni ambientaliste: un passo indietro nella labirintica giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *questa rivista*, 2004, p. 1717. Secondo l'Autore il danno avrebbe sia natura patrimoniale (per i costi sostenuti al fine di svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica), sia natura non patrimoniale (per le frustrazioni degli associati nonché per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dello scopo). Sulla natura del danno ambientale, si veda altresì BOLOGNINI, *La natura (anche) non patrimoniale del danno ambientale*, cit., p. 1841.

⁽¹⁷⁾ Sez. III, 23 ottobre 1989, n. 687, in *Foro it.*, 1990,

II, c. 169, con nota di GIORGIO, *Legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste tra vecchio e nuovo codice*; Sez. III, 10 novembre 1993, cit., p. 387 con nota di PICCININI; Sez. III, 29 settembre 1992, n. 10956, in *questa rivista*, 1994, p. 983.

⁽¹⁸⁾ Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 590.

⁽¹⁹⁾ Sez. V, 12 gennaio 1996, n. 2361, in *questa rivista*, 1996, p. 3409, con nota di ALBAMONTE, *In tema di consenso della persona offesa quale requisito legittimante la partecipazione al giudizio delle associazioni ambientaliste*.

⁽²⁰⁾ VESSICHELLI, *Sulla legittimazione a costituirsi parte civile*, in *questa rivista*, 1992, p. 2435.

Nel rito penale, pertanto, intervenire viene interpretato dai giudici come sinonimo di costituzione di parte civile.

In un primo tempo, questa esegesi si impose perché il codice Rocco non prevedeva forme di intervento ulteriori, rispetto alla costituzione di parte civile, per consentire l'ingresso di accusatori privati nel processo penale. E, dunque, delle due l'una: o si continuava ad ammettere la legittimazione dell'ente a costituirsi, oppure si sarebbe inevitabilmente addivenuti ad una *interpretatio abrogans* dell'art. 18, comma 5, con riferimento al rito penale ⁽²¹⁾.

Nondimeno, questa impostazione è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito.

Gli itinerari argomentativi delle sentenze dimostrano, infatti, come la giurisprudenza abbia continuato ad attribuire all'art. 18, comma 5, l. n. 349 del 1986 un significato neutro, suscettibile di concretizzarsi, a seconda dei casi, tanto nella costituzione di parte civile, quanto nell'intervento *ex art.* 91 c.p.p. La prima, per le ipotesi in cui l'interesse alla tutela dell'ambiente si concretizzi nello scopo dell'ente, la cui lesione comporti un pregiudizio concreto alla personalità del sodalizio; il secondo, per i casi in cui l'interesse perseguito presenti un mero collegamento ideologico con gli scopi di tutela dell'ambiente, mantenendo così carattere astratto e diffuso ⁽²²⁾.

3. LA TESI INTERMEDIA: L'ASSOCIAZIONE COME PARTE CIVILE PRIVA DEL DIRITTO A CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

Con l'entrata in vigore della legge n. 349 del 1986, alcune pronunce della Corte di cas-

⁽²¹⁾ CALABRÒ, *Il ruolo delle associazioni ambientaliste in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, in *La responsabilità per danno all'ambiente. L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, a cura di Giampietro, Giuffrè, 2005, p. 210; MENDOZA-QUARTO, *La legittimazione delle associazioni ambientaliste nei giudizi per danno ambientale*, in *questa rivista*, 1992, p. 801; CORONGIU, *nota a G.u.p. Venezia, ord. 10 ottobre 2000*, in *Giur. it.*, 2000, c. 269. In questo senso, anche Sez. III, 26 febbraio 1991, n. 2603, in *Riv. giur. amb.*, 1991, p. 682, dove si legge che «l'art. 18, comma 5, legge n. 349 del 1986 che attribuisce alle associazioni ambientaliste la facoltà di "intervenire" nei giudizi per danno ambientale, rimarrebbe vuoto di ogni contenuto, se fosse ad esse negata la possibilità di costituirsi parte civile».

⁽²²⁾ GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo penale*, in *Foro ambr.*, 2003, p. 171.

Sul piano pratico, il problema è stato impostato in termini di intensità del collegamento tra reato e interesse diffuso che l'ente rappresenta. La legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile viene ancorata a dati rilevabili oggettivamente, quali lo

scopo dell'ente, la sua presenza nel territorio, la notorietà dell'associazione, ecc... Per contro, in presenza di una mera connessione ideologica con l'interesse diffuso, o di una tutela ad un interesse genericamente inteso, l'ente sarebbe privo di tale legittimazione, potendo al più intervenire ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.p. Sul punto e in chiave critica si veda anche ACCINNI, *Enti "esponenziali"*, cit., p. 1085, il quale osserva come la giurisprudenza si sia spesso svincolata da una rigorosa valutazione dell'intensità del collegamento fra il reato e l'interesse tutelato dall'ente esponenziale, legittimando la costituzione di enti o associazioni che per scopi, diffusione e rappresentatività fossero meri centri di condensazione di interessi diffusi.

Sulla distinzione fra i casi in cui l'ente è ammesso a costituirsi parte civile e quelli in cui gli è consentito solo l'intervento ai sensi dell'art. 91 c.p.p., si vedano altresì Sez. III, 29 aprile 1997, Circolo s. Aleramo, in *Riv. giur. ed.*, 1998, I, p. 209; Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, cit.; Sez. III, 15 giugno 1993, n. 9727, in *questa rivista*, 1995, p. 1936; Sez. III, 10 marzo 1993, n. 567, *ivi*, 1994, p. 984; Sez. III, 29 settembre 1992, n. 10956, cit.

sazione iniziarono a negare il diritto degli enti a chiedere il risarcimento del danno ambientale, riconoscendo loro solamente il ristoro delle spese processuali ⁽²³⁾.

La tesi in esame fa leva sull'art. 18, comma 3, l. n. 349 del 1986, norma oggi abrogata che attribuiva solamente allo Stato e agli enti pubblici territoriali il diritto al risarcimento del danno ambientale. Ciò in quanto la natura pubblica del pregiudizio arrecato all'ambiente escludeva, dal novero dei soggetti danneggiati, persone giuridiche aventi carattere e finalità di tipo privatistico ⁽²⁴⁾.

Questo orientamento è rimasto minoritario in giurisprudenza ed è stato fatto oggetto di aspre critiche anche in dottrina. Esso, invero, finisce con il creare una figura atipica di parte civile, legittimata a stare nel processo in tale qualità, ma nel contempo spogliata del suo potere principale, quale è il diritto a chiedere il ristoro del danno subito in conseguenza del fatto di reato ⁽²⁵⁾.

4. LA TESI SECONDO CUI L'ENTE PUÒ INTERVENIRE NEL PROCESSO PENALE CON LE FORME DELL'ART. 91 C.P.P.

Radicalmente opposta rispetto alle precedenti, la tesi che andremo ora ad esaminare esclude la potestà in capo agli enti di costituirsi parte civile, riconoscendo loro esclusivamente il potere di intervenire nel processo penale ai sensi e con i limiti dell'art. 91 del codice di rito ⁽²⁶⁾.

⁽²³⁾ Secondo questa giurisprudenza «la legittimazione delle associazioni di protezione dell'ambiente, ex art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349, in ordine al danno ambientale, ha fini meramente processuali di impulso e controllo sociale. Tali associazioni [...] non possono ottenere la liquidazione del danno ambientale in termini monetari, ex art. 18 l. n. 349 del 1986, in quanto tale liquidazione va operata a favore dello Stato e di altri enti pubblici territoriali e non è concepibile una corresponsione di un risarcimento di danni di natura pubblica a favore di organismi non pubblici, mentre il diritto al rimborso delle spese processuali è del tutto legittimo, in quanto l'intervento delle associazioni è previsto dalla legge e le spese seguono la soccombenza a favore di tutti i soggetti comunque legittimati a far valere la domanda» (Sez. III, 10 novembre 1993, in *Dir. e giur. agr.*, 1996, p. 387).

⁽²⁴⁾ Sposano questo orientamento: Sez. III, 19 dicembre 1990, in *questa rivista*, 1991, p. 2016, con nota di GIAMPIETRO, *La costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste e la riforma dell'art. 18 della l. n. 349/1986*; Sez. III, 10 novembre 1993, cit.

⁽²⁵⁾ Particolarmente critico verso questa tesi è GIAMPIETRO, *La costituzione di parte civile*, cit., p. 2018, secondo cui la sentenza in commento, lungi dal risolvere l'annoso problema dei poteri dell'associazione ambientalista, lo complica, trasformandolo in

un trilemma con creazione, tutta giurisprudenziale, di un istituto ignoto alla normativa vigente. La tesi in esame, inoltre, non tiene conto di un dato normativo fondamentale, rappresentato dall'art. 212 disp. att. c.p.p.

Questa norma opera una *reductio ad unum* delle forme di partecipazione nel processo penale, stabilendo che interventi diversi dalla costituzione di parte civile possano avvenire solo nelle forme di cui agli artt. 91 ss. c.p.p. Deve escludersi, pertanto, la possibilità di ammettere forme di legittimazione ulteriori e atipiche rispetto alla parte civile e all'intervento ai sensi dell'art. 91 c.p.p.

⁽²⁶⁾ Questa tesi, nettamente minoritaria in giurisprudenza (Sez. III, 18 aprile 1994, n. 7275, in *Riv. pen.*, 1995, p. 329; Sez. III, 1° marzo 1988, n. 5412, in *questa rivista*, 1989, p. 1067; Trib. Venezia, ord. 10 ottobre 2000, in *Giur. it.*, 2000, c. 269 ss., con nota di CORONGIÙ) è accolta dalla maggior parte della dottrina.

Si vedano CINELLI, *Sulla legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste*, in *questa rivista*, 1995, p. 1934 ss.; BARONE, *Ancora in tema di costituzione di parte civile dei soggetti collettivi*, *ivi*, 1993, p. 2649; LANDI, *La tutela processuale dell'ambiente*, Cedam, 1991, p. 99 ss.; MORLACCHINI, *Danno ambientale*, cit., p. 1714 ss.; GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti esponenziali*, cit., p. 168 ss.

Saranno ammessi ad intervenire nel processo, pertanto, gli enti che non perseguono scopo di lucro, a cui sono state riconosciute in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato e il cui intervento sia stato previamente consentito dalla persona offesa.

In presenza di questi presupposti, l'ente potrà esercitare i poteri riconosciuti all'offeso, nonché rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame e chiedere la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento⁽²⁷⁾.

Trattasi, dunque, di un intervento svincolato da pretese risarcitorie, la cui funzione è garantire l'apporto conoscitivo degli enti in materie, come quella ambientale, connotate da particolare complessità tecnica e da una frequente evoluzione normativa⁽²⁸⁾.

Questo orientamento, assolutamente minoritario in giurisprudenza, gode di ampi consensi in dottrina. Tra le ragioni volte a negare la legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile, v'è, in primo luogo, il dato codicistico. Secondo i teorici, con l'introduzione dell'istituto dell'intervento il legislatore avrebbe preso una posizione inequivoca sul ruolo spettante ai gruppi associativi, distinguendo «fra la tutela di un interesse collettivo, ottenibile attraverso l'intervento a norma degli artt. 91 ss., e la difesa di diritti soggettivi, da attuarsi mediante la costituzione di parte civile»⁽²⁹⁾.

La costituzione di parte civile e l'intervento di enti e associazioni vengono così a delinearasi, nel nuovo assetto codicistico, come istituti che rispondono a logiche e finalità differenti⁽³⁰⁾.

Solo la parte civile è portatrice di una pretesa risarcitoria per il pregiudizio sofferto in conseguenza del fatto di reato, l'ente, invece, al pari della persona offesa, ha un

⁽²⁷⁾ L'attuale disciplina codicistica attribuisce all'ente intervenuto nel processo penale il diritto di presentare memorie in ogni stato e grado del processo (salvo che nel giudizio di cassazione), di indicare elementi di prova, di ricevere l'informazione di garanzia, di chiedere al p.m. la proposizione di incidente probatorio, di ricevere dal p.m. la richiesta di archiviazione e di proporre opposizione, di ricevere l'avviso per l'udienza preliminare, di richiedere al p.m. di proporre impugnazione. Per una dettagliata analisi v. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, II, p. 624.

⁽²⁸⁾ MORLACCHINI, *Danno ambientale*, cit., p. 1717.

⁽²⁹⁾ GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, p. 101 ss., secondo cui il legislatore ha così chiuso il cerchio, imponendo la trasformazione in intervento del predetto potere di costituzione di parte civile. Secondo l'Autore, la terminologia utilizzata «ambigua all'epoca dell'entrata in vigore» dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, «per la già evidenziata inesistenza di partecipazione al processo penale in forme diverse dalla costituzione di parte civile, assu-

me oggi il significato tecnico di necessario raccordo alle ipotesi disciplinate dagli artt. 91 ss. c.p.p., tale da far propendere per un vero e proprio divieto normativo all'esercizio dell'azione civile nel processo penale da parte degli enti esponenziali». Si v. anche DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 435 ss.

Con l'introduzione dell'istituto dell'intervento, il legislatore ha inteso «restituire, a ciascuno dei soggetti del processo, degli spazi suoi propri».

L'azione civile è stata pertanto riservata al soggetto al quale il reato ha recato danno, o ai suoi successori universali, mentre l'ente – il cui ruolo è equiparato per *fictio iuris* a quello della persona offesa – viene gravato di una attività di collaborazione, che prescinde dall'esistenza di un danno da risarcire.

⁽³⁰⁾ Sulla distinzione fra i due istituti, cfr. BARONE, *Ancora in tema di costituzione di parte civile*, cit., p. 2650; ICHINO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in AMODIO (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Giuffrè, 1989, p. 445 ss.; DE VITA, *La tutela*, cit., p. 838; DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, p. 237; ACCINNI, *Enti "esponenziali"*, cit., p. 1084.

mero interesse all'accertamento delle penali responsabilità dell'imputato e non è titolare di alcun diritto al risarcimento del danno ⁽³¹⁾.

Ne consegue che solo alla prima viene riconosciuto il ruolo di parte processuale, con tutti i poteri e le prerogative che ne conseguono, mentre ai secondi spettano meri poteri di impulso procedimentale, volti alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento delle penali responsabilità, esercitabili principalmente nella fase delle indagini preliminari.

In questo senso depone anche l'interpretazione letterale dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, dove la mancata previsione del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale assume il significato giuridico di una implicita negazione ⁽³²⁾.

Ulteriori argomentazioni a sostegno di questa tesi si ricavano dalla ricostruzione della volontà storica del legislatore, così come risultante dall'analisi dei lavori preparatori che hanno preceduto la stesura dell'art. 18 l. n. 349 del 1986 ⁽³³⁾. Si è evidenziato, infatti, come la formulazione originaria di questa disposizione prevedesse espressamente che «le associazioni e gli altri soggetti collettivi portatori di interessi alla tutela dell'ambiente» fossero legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale. Il testo venne successivamente modificato dal Senato, che eliminò ogni riferimento al potere degli enti di esercitare l'*actio* aquiliana, con un emendamento successivamente approvato anche dalla Camera ⁽³⁴⁾. È di palmare evidenza, dunque, che se il legislatore avesse voluto ammettere la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste non vi sarebbe stato motivo per approvare un simile emendamento. Né può fondatamente sostenersi che tale facoltà fosse implicitamente ricompresa nel più generico potere di "intervento", concetto ben diverso, meno pregnante e che solo una forzatura interpretativa avrebbe potuto estendere a quella costituzione di parte civile che, poche righe prima, il consesso legislativo aveva deciso di espungere dal testo di legge ⁽³⁵⁾.

Che il legislatore abbia fatto un uso preciso dei termini emerge anche dal confronto con testi normativi coevi alla legge n. 349 del 1986, dove la legittimazione degli enti a costituirsi parte civile viene ammessa espressamente, senza giri di parole o ambiguità interpretative. Un esempio è dato dal d.l. n. 282 del 1986, convertito con l.

⁽³¹⁾ ACCINNI, *Enti "esponenziali"*, cit., p. 1083; la distinzione rispecchia quella fra persona offesa e danneggiato: la prima è titolare del bene giuridico leso dal fatto di reato, il secondo è il titolare di un danno risarcibile.

Tale distinzione assume particolare importanza sul piano pratico, dal momento che solo il danneggiato può avanzare una pretesa risarcitoria e costituirsi parte civile. La persona offesa, invece, non assume la qualifica di parte processuale, e deve limitarsi ad un ruolo di mero ausilio e sostegno della pubblica accusa.

Auspicano un ritorno ad una interpretazione restrittiva del concetto di intervento, anche al fine di ricondurre l'istituto della parte civile entro le sue originarie finalità risarcitorie, CORONGIU, *nota a G.u.p. Venezia, ord. 10 ottobre 2000*, cit., p. 270; DE

VITA, *La tutela*, cit., p. 838; MENDOZA-QUARTO, *La legittimazione*, cit., p. 806 ss.; LANDI, *La tutela processuale dell'ambiente*, cit., p. 120.

⁽³²⁾ LANDI, *La tutela processuale dell'ambiente*, cit., p. 113.

⁽³³⁾ Per un'analisi di questo profilo, si veda GIAMPIETRO, *Danno all'ambiente e legittimazione al giudizio dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni protezionistiche*, in *questa rivista*, 1988, cit., p. 729.

⁽³⁴⁾ GIAMPIETRO, *Danno all'ambiente e legittimazione*, cit., p. 730; BELTRAME, *Danno all'ambiente: l'intervento in giudizio degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, p. 132.

⁽³⁵⁾ GIAMPIETRO, *Danno all'ambiente e legittimazione*, cit., p. 730; CORONGIU, *nota a G.u.p. Venezia, ord. 10 ottobre 2000*, cit., p. 269.

n. 462 del 1986, in cui il potere *de quo* è stato attribuito alle associazioni dei produttori e dei consumatori nei procedimenti penali per le infrazioni al d.P.R. n. 162 del 1965⁽³⁶⁾.

Altri motivi di critica, avanzati dalla dottrina, attengono al fatto che la commissione di illeciti ambientali avvalorata (e non lede) la necessità e la meritorietà delle formazioni sociali in questione, e che il riconoscimento costituzionale del fenomeno associativo si concretizza nel diritto delle associazioni ad esistere e a poter esplicare liberamente la loro attività, ma non comporta automaticamente il diritto delle stesse al conseguimento dei loro fini istituzionali⁽³⁷⁾.

5. L'ADESIONE ALLA TESI CHE NEGA LA LEGITTIMAZIONE DELL'ENTE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE

La tesi che riconosce la legittimazione degli enti a costituirsi parte civile francamente non convince. Oltre a porsi in antitesi con l'art. 18, comma 5, l. n. 349 del 1986 e con le disposizioni codicistiche poc'anzi citate, essa è stata recentemente smentita anche dal codice dell'ambiente. L'art. 311 d.lg. n. 152 del 2006 limita, infatti, alla sola autorità statale la legittimazione a chiedere il risarcimento del danno ambientale⁽³⁸⁾.

Pertanto, il fatto che ai due articoli precedenti il legislatore abbia disciplinato compiutamente i poteri delle associazioni di protezione ambientale, senza includervi quello di costituirsi parte civile, è indicativo di una precisa volontà di escludere queste ultime dal novero dei soggetti legittimati ad avanzare una pretesa risarcitoria.

Questa scelta appare coerente anche con i principi generali che regolano la costituzione di parte civile, primo fra tutti quello che riconosce la legittimazione ad agire solamente a chi possa vantare la titolarità di un diritto soggettivo⁽³⁹⁾. Possibilità, questa, che è preclusa alle associazioni di protezione ambientale.

Ed invero, il carattere diffuso dell'interesse alla tutela dell'ambiente non cessa di essere tale per il sol fatto che un'associazione privata si faccia carico di perseguire una simile finalità⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁶⁾ GIAMPIETRO, *Danno all'ambiente e legittimazione*, cit., p. 731; BELTRAME, *Danno all'ambiente*, cit., p. 132.

⁽³⁷⁾ MORLACCHINI, *Danno ambientale e costituzione di parte civile*, cit., p. 1717.

⁽³⁸⁾ In questo senso, GARZONE, *La legittimazione a costituirsi parte civile in materia di reati ambientali dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 152/2006*, in *www.diritto.it*, secondo il quale la nuova disciplina dettata dal Codice dell'ambiente segna un arretramento di tutela rispetto alla precedente l. n. 349 del 1986, ponendosi altresì in contrasto con il principio di sussidiarietà verticale. Critica la nuova normativa anche BOLOGNINI, *La natura (anche) non patrimoniale del danno ambientale*, cit., p. 1841. Secondo l'Autrice, la natura non patrimoniale del danno avrebbe

dovuto comportare una tutela risarcitoria anche in capo ai singoli e alle formazioni sociali, in quanto fruitori dell'ambiente e soggetti potenzialmente danneggiati dalle lesioni arrecate a questo bene.

⁽³⁹⁾ LANDI, *La tutela processuale*, cit., p. 114, secondo cui le associazioni sarebbero prive di *legittimatio ad causam*, in quanto prive della titolarità di un diritto soggettivo.

⁽⁴⁰⁾ GUALTIERI, *La tutela*, cit., p. 101, secondo il quale, il risarcimento del danno morale è concedibile solo a chi risulti titolare del bene giuridico tutelato dal reato, e non pare che gli enti associativi possano essere ricompresi in questa categoria in ragione della mera violazione di un fine statutario di prevenzione di determinati comportamenti lesivi dell'ambiente. Nello stesso senso anche MACCONI, *La*

Ed invero, l'ente associativo ha motivo di esistere proprio in ragione delle frequenti violazioni della normativa posta a tutela dell'ambiente ⁽⁴¹⁾.

Per assurdo, se ipotizzassimo una società in cui tutti operassero nel rispetto delle leggi ambientali, la stessa ragion d'essere di tali associazioni verrebbe meno. L'illecito ambientale, dunque, precede e giustifica il sorgere delle associazioni e non viceversa. Esso è causa e ragione della loro esistenza e operatività, e non fonte di un danno risarcibile ⁽⁴²⁾.

A voler argomentare diversamente, si arriverebbe alla conclusione che una qualsiasi associazione che nasca con finalità di protezione di un interesse diffuso, nel momento stesso in cui viene ad esistere risulterebbe già lesa nella propria personalità da quegli stessi fatti illeciti per contrastare i quali essa nasce. Il che è ancora più inammissibile se si considera che l'ente si auto-investe dei propri scopi istituzionali, scegliendo quali valori tutelare e quali finalità perseguire. Non si tratta, dunque, di un'attribuzione eteronoma di scopi da parte di un soggetto pubblico, ma di una scelta tutta interna all'associazione e ai suoi componenti.

È possibile, ci chiediamo, che una persona giuridica stabilisca, in via del tutto autonoma, i propri scopi sociali e poi avanzi pretese risarcitorie per quegli stessi fatti illeciti che ne determinano la nascita?

Alla luce di queste considerazioni, possiamo rispondere all'interrogativo iniziale affermando che le associazioni di protezione ambientale possono intervenire nel processo penale solamente ai sensi degli artt. 91 ss. del codice di rito. Per contro, ne è preclusa la costituzione di parte civile, difettando in capo alle stesse la titolarità di un diritto soggettivo che le legittimi all'esercizio dell'azione risarcitoria.

6. CONSIDERAZIONI CRITICHE SULL'ISTITUTO DELL'INTERVENTO DI ENTI E ASSOCIAZIONI

L'istituto dell'intervento avrebbe dovuto rappresentare una previsione innovativa nell'orizzonte processuale del nuovo codice di rito, conferendo un ruolo *ad hoc* per gli enti associativi e riportando entro i suoi esatti confini l'istituto della parte civile.

Senonché, parte di questi ambiziosi obiettivi è rimasta inattuata a causa di una sostanziale disapplicazione dell'istituto.

tutela degli interessi diffusi, cit., p. 99; la tesi che ammette la costituzione di parte civile ogni volta in cui il reato offende un interesse la cui tutela è divenuta scopo dell'ente è inaccettabile, in quanto renderebbe troppo evanescente il concetto di danno morale risarcibile. Inoltre, ammettere la costituzione di parte civile in presenza di una mera interferenza del reato nelle finalità dell'ente, farebbe venir meno lo spazio di operatività dell'istituto dell'intervento.

⁽⁴¹⁾ MORLACCHINI, *Danno ambientale*, cit., p. 1717, la commissione di fatti criminosi lesivi dell'ambiente avvalorava la necessità e meritorietà delle associazioni in questione. A voler diversamente argomentare si

arriverebbe a concludere che ogni reato provochi un danno risarcibile allo Stato e che in qualsiasi reato vi potrebbe essere una pretesa risarcitoria da parte, non solo degli enti superindividuali, ma anche dei singoli cittadini, avendo tutti gli illeciti penali come oggetto giuridico mediato l'interesse della collettività al rispetto delle norme giuridiche.

⁽⁴²⁾ In questo senso, cfr. GIAMPIETRO, *Danno all'ambiente*, cit., p. 732; l'Autore osserva, molto acutamente, che il diritto di associarsi non implica automaticamente il diritto a realizzare i fini perseguiti. Semmai, proprio la lesione del bene ambientale «non pregiudica, ma giustifica l'esistenza del sodalizio e le sue attività».

Le ragioni individuate dalla dottrina sono legate, principalmente, al rigore dei presupposti a cui l'intervento è subordinato ⁽⁴³⁾.

Gli artt. 91 e 92 c.p.p. attribuiscono la facoltà di intervenire nel processo penale solamente agli enti ai quali siano state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal fatto di reato ⁽⁴⁴⁾, sorti anteriormente alla sua commissione, non aventi scopo di lucro e muniti del consenso della persona offesa a stare nel processo ⁽⁴⁵⁾.

Le maggiori critiche sono state sollevate proprio in relazione al requisito del consenso, revocabile *ad nutum* e prestabile a favore di un solo ente o associazione.

Ratio della norma è quella di evitare l'ingresso nel processo penale di soggetti portatori di interessi potenzialmente in contrasto con quelli della persona offesa, nonché di impedire che gli equilibri processuali vengano compromessi dalla partecipazione di un numero eccessivo di gruppi associativi ⁽⁴⁶⁾. L'attuale disciplina riconosce, pertanto, un ruolo di centralità all'offeso, a cui è affidata in via esclusiva la scelta di far partecipare o meno l'ente al processo, a seconda della strategia difensiva adottata.

La prima obiezione che viene formulata dalla dottrina attiene alla evidente difficoltà di individuare la persona offesa in presenza di reati che ledono un interesse diffuso ⁽⁴⁷⁾. In tal caso, infatti, titolare del bene giuridico leso non è né il singolo, né

⁽⁴³⁾ MACCIONI, *La tutela degli interessi diffusi*, cit., p. 98, il quale osserva come i limiti ristretti imposti dal codice hanno reso difficile il ricorso a tale strumento. I motivi sono due, secondo l'Autore. Da un lato, l'art. 91 ha escluso che il riconoscimento agli enti delle finalità di tutela degli interessi lesi dal reato possa avvenire in forma diversa da quella legislativa, limitando così il numero dei soggetti che possono fare ricorso a questo istituto; inoltre l'art. 92 c.p.p. ha subordinato l'esercizio dei diritti e delle facoltà al consenso dell'offeso, non tenendo conto che esso non sempre esiste o che, specie nella materia ambientale, il reato colpisce collettività che difficilmente potrebbero esprimere il loro parere favorevole.

⁽⁴⁴⁾ SIAGURA, *Commento sub art. 91 c.p.p.*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di Corso, La Tribuna, 2008, p. 420. In un primo momento sembrava che il riconoscimento potesse essere effettuato solo tramite legge dello Stato. La *Relazione* al testo definitivo del codice ha tuttavia esteso la possibilità di operare il riconoscimento anche alla legge regionale e a fonti secondarie emanate in esecuzione di una legge. Resta ferma, in tal caso, la possibilità del giudice di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo in questione.

⁽⁴⁵⁾ RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 631 ss. L'Autore critica i due requisiti del riconoscimento in forza di legge e dell'esistenza dell'ente in data antecedente rispetto alla commis-

sione del fatto. Egli osserva come la necessità che l'ente goda di un riconoscimento formale conferisce notevole rigidità al sistema, con il pericolo di ammettere solo quegli organismi che, a causa della loro ufficialità, rischiano di perdere il contatto con gli interessi di volta in volta minacciati. Quanto al secondo requisito, si rileva come esso finisca con l'escludere dalla partecipazione al processo proprio quegli enti che possono apparire più vicini all'interesse da tutelare, in quanto sorti proprio a seguito della sua lesione. Su questo punto si veda anche DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 438 ss., secondo cui l'art. 91 non si traduce in una clausola di sbarramento agli enti non personificati, bensì garantisce che i fini di tutela degli interessi lesi dal reato non scaturiscano da un mero atto interno di auto-attribuzione. Meno problematico è il requisito concernente l'assenza di scopo di lucro, chiaramente finalizzato a garantire una certa serietà all'intervento dell'ente, escludendo che vengano perseguiti scopi ultronei rispetto alla cura dell'interesse diffuso.

⁽⁴⁶⁾ DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 445.

⁽⁴⁷⁾ DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 444 s. Non a caso, in presenza di reati che offendono interessi diffusi la dottrina ha ipotizzato la possibilità per l'ente di intervenire nel processo penale a prescindere dal consenso del soggetto passivo qualora questo si identifichi in una collettività indeterminata di individui.

un gruppo chiuso di persone, bensì una collettività formata da un numero indeterminato di individui e considerata in maniera unitaria. In dottrina, v'è chi ha proposto il ricorso ad un criterio temporale, volto a privilegiare il soggetto che abbia presentato per primo istanza al giudice ⁽⁴⁸⁾. Secondo altri, invece, sarebbe preferibile attribuire allo Stato, in qualità di soggetto passivo del reato, il potere di selezionare l'ente esponenziale ritenuto più idoneo a rappresentare gli interessi diffusi nel processo penale ⁽⁴⁹⁾.

Problematico è anche il caso in cui il reato arrechi offesa ad una pluralità di beni giuridici, facenti capo a soggetti passivi distinti. In una situazione come questa, l'ente dovrà raccogliere il consenso di tutte le persone offese, con un evidente e notevole appesantimento della procedura a suo carico ⁽⁵⁰⁾.

Accanto a questo, che è il principale motivo di critica sollevato dalla dottrina, sono state rilevate anche altre incongruenze nella disciplina normativa degli artt. 91 e 92 c.p.p. In *primis*, si è contestata l'eccessiva discrezionalità lasciata alla persona offesa nel consentirle di revocare *ad nutum* il consenso precedentemente prestato. In particolare, è stato osservato come tale possibilità lasci spazio ad accordi strumentali fra l'imputato e la parte lesa, volti a tacitare quest'ultima con promesse risarcitorie condizionate alla revoca del consenso prestato all'ente ⁽⁵¹⁾.

V'è, infine, chi ha ritenuto eccessivamente penalizzante la previsione secondo cui, in caso di revoca del consenso, la persona offesa non potrebbe più esercitare questo potere a favore di un altro ente ⁽⁵²⁾. Si pensi alle conseguenze che potrebbero derivare nel caso in cui l'organismo ammesso ad intervenire adotti una linea processuale contraria agli interessi della parte lesa. Costei si troverà di fronte all'alternativa fra revocare il consenso inizialmente prestato, precludendosi così la possibilità di beneficiare del supporto di altre associazioni, o mantenere inalterata la situazione processuale venutasi a creare ⁽⁵³⁾.

La scelta di subordinare l'intervento dell'ente collettivo al consenso della persona offesa rischia, in ultima analisi, di paralizzare l'efficacia di questo istituto. Ne dà con-

⁽⁴⁸⁾ MARCUCCI, *Enti rappresentativi di interessi lesi dal reato e consenso della persona offesa*, in *Arch. pen.*, 1997, p. 54. Rimane aperto, tuttavia, il caso in cui vi sia una costituzione contemporanea di più enti. Secondo l'Autore, quando ad essere leso è un interesse diffuso, il limite numerico previsto dall'art. 92 c.p.p. verrebbe meno. *Contra*, DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 445.

⁽⁴⁹⁾ Critico, DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 446, che lamenta il rischio di scelte statali influenzate da motivi politici.

⁽⁵⁰⁾ DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 442; RIVELLO, *Riflessioni*, cit., p. 637; SIAGURA, *Commento sub art. 91 c.p.p.*, cit., p. 422. Parte della dottrina ha sposato un orientamento ancora più restrittivo, ritenendo che, anche nel caso di una pluralità di persone offese, l'intervento debba essere limitato ad un unico ente.

⁽⁵¹⁾ RIVELLO, *Riflessioni*, cit., p. 636.

⁽⁵²⁾ RIVELLO, *Riflessioni*, cit., p. 636. Durante i lavori preparatori era stato proposto di ritenere valido il consenso espresso per ultimo, nel caso in cui l'offeso lo avesse prestato in più ambiti temporali e a favore di una pluralità di enti e associazioni. Tale proposta non venne accolta per il timore di sottoporre l'intervento degli organismi collettivi ad una sorta di gioco al rialzo da parte dell'offeso circa la figura soggettiva a cui accordare il proprio favore.

⁽⁵³⁾ RIVELLO, *Riflessioni*, cit., p. 637; il principio accolto appare illogico e foriero di conseguenze pratiche gravemente penalizzanti. *Quid iuris* nel caso in cui l'ente si estingua? Ad avviso dell'Autore, l'odierna normativa sembrerebbe precludere all'offeso la possibilità di prestare un consenso ad altro ente, avendo egli già esaurito il proprio potere nel momento in cui aveva espresso la preferenza a favore di un altro gruppo poi estinto.

ferma il fatto che esso non è ancora riuscito a convogliare le istanze partecipative degli enti, che continuano, ancora oggi, ad accedere al processo penale tramite l'istituto della parte civile.

Per dimostrare come anche la giurisprudenza più recente continui a riproporre argomentazioni già spese, basti citare, a mero titolo di esempio, un passaggio di una pronuncia di legittimità in cui si legge che le associazioni ambientaliste sono legittimate alla costituzione di parte civile *iure proprio* nei processi per reati che abbiano causato pregiudizio all'ambiente per ottenere il risarcimento di danni direttamente subiti, ulteriori e diversi rispetto a quello generico di natura pubblica (la cui competenza spetta allo Stato *ex art. 311 del d.lg n. 152/2006*), quando perseguano «un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e viene soggettivizzato e personificato»⁽⁵⁴⁾.

Temiamo, dunque, che le pesanti restrizioni imposte alla disciplina dell'intervento non faciliteranno il formarsi di una giurisprudenza contraria rispetto all'indirizzo ad oggi dominante.

7. CONCLUSIONI

Anche per questa ragione è auspicabile un ripensamento legislativo di questo istituto, al fine di renderlo maggiormente accessibile agli organismi collettivi. *De iure condendo*, si potrebbe valutare l'opportunità di lasciare all'ente la libertà di intervenire senza che sia necessario ottenere il consenso della persona offesa. Si è detto come questo presupposto sia giustificato dall'esigenza di evitare che le associazioni ambientaliste possano adottare una strategia processuale in contrasto con quella dell'offeso.

Peraltro, la rilevanza costituzionale dell'interesse alla salubrità dell'ambiente potrebbe, a nostro avviso, giustificare la presenza al processo di enti che ricoprono un ruolo autonomo, anche ed eventualmente antagonista rispetto alla posizione della parte lesa.

Non ci sembra, peraltro, che questa soluzione possa compromettere eccessivamente gli equilibri processuali, sbilanciandoli eccessivamente a favore dell'organismo collettivo. All'ente viene riconosciuto un ruolo analogo a quello della persona offesa, con prerogative sicuramente più limitate rispetto a quelle delle altre parti processuali, ma maggiormente rispondenti alle finalità che l'associazione persegue e che sono rivolte, essenzialmente, a dare impulso all'attività di indagine al fine dell'accertamento delle responsabilità dell'autore dei reati.

Inoltre, una modifica in tal senso della disciplina dell'intervento renderebbe questo istituto un veicolo per dare ingresso, anche sul piano processuale penale, al principio pluralistico.

È stato autorevolmente affermato, infatti, come «la tutela degli interessi diffusi

⁽⁵⁴⁾ Sez. III, 23 maggio 2012, n. 19439. Nello stesso senso v. Sez. III, 12 gennaio 2012, n. 633; Sez. III, 21 giugno 2011, n. 34761; Sez. III, 26 maggio 2011, n. 21016; Sez. III, 22 novembre 2010, n. 41015; Sez. III, 16 aprile 2010, n. 14828.

nel processo penale affonda le radici nel disegno pluralistico della Costituzione e nel sistema dei diritti fondamentali della comunità, di cui viene riconosciuta l'esistenza anteriormente a qualsiasi concessione da parte dello Stato»⁽⁵⁵⁾. Riconoscere agli enti la possibilità di esercitare un ruolo autonomo nel processo penale consentirebbe, dunque, di valorizzarne l'importanza e il ruolo sul piano sociale, in ossequio con il riconoscimento che la nostra Costituzione attribuisce alle formazioni sociali.

Il riferimento va, ovviamente, all'art. 2 della Carta costituzionale e all'esigenza di garantire una maggiore partecipazione di organismi superindividuali nati con finalità di tutela di valori che interessano l'intera collettività.

Tale prospettiva consentirebbe, inoltre, di dare effettiva attuazione anche al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo un reale coinvolgimento in sede giudiziaria di associazioni che si fanno portavoce di diritti sociali di indubbia rilevanza costituzionale.

⁽⁵⁵⁾ L'osservazione è di DE VITA, *La tutela*, cit., p. 838.

